

Cumulo/2

Mef: no al doppio finanziamento tra Pnrr e fondi nazionali

Il ministero dello Sviluppo economico, invece, bypassa il problema della somma con i sostegni nazionali

Pagina a cura di
Roberto Lenzi

Non è ancora stata ancora sciolta la dicotomia tra ministero dell'Economia e ministero dello Sviluppo economico sulla possibilità di cumulare le agevolazioni tra credito d'imposta agli investimenti in beni 4.0 e fondi Pnrr.

La Commissione europea, in materia di cumulo tra agevolazioni, si è espressa in maniera compiuta per quanto attiene i fondi del Pnrr; vieta "solo" il cumulo tra le risorse del Pnrr con le risorse dello stesso Pnrr e con quelle derivanti da altri programmi europei. Questo lascerebbe intatte le possibilità di cumulo tra credito d'imposta agli investimenti 4.0 e altri aiuti cofinanziati dal Pnrr.

Purtroppo è intervenuta la circolare 21/2021 del 14 ottobre 2021 con cui il ministero dell'Economia ha inizialmente previsto che sugli investimenti che beneficiano di un finanziamento del Pnrr deve esserci l'assenza del cosiddetto "doppio finanziamento". Questa specifica, inizialmente coerente con la normativa europea, stabilisce come non ci debba essere una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte di altri fondi del Pnrr e di altri programmi dell'Unione.

La circolare, però, va oltre quello che prevede il regolamento europeo, inserendo il divieto di cumulo dei fondi Pnrr con risorse ordinarie provenienti dal bilancio statale. Questo ha portato uno dei gestori dei fondi cofinanziati dal Pnrr, in risposta a una specifica Faq, a sostenere la non cumulabilità tra credito di imposta agli investimenti 4.0 e fondi del Pnrr.

Successivamente, il mini-

sterio dell'Economia ha pubblicato la circolare 33 del 31 dicembre 2021 con chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, con lo scopo di scongiurare dubbi e incertezze nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del Pnrr e finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), istituito con Regolamento (Ue) 2021/241.

Secondo il ministero dell'Economia, doppio finanziamento e cumulo si riferiscono a due principi non sovrapponibili. Il divieto di doppio finanziamento, che è previsto espressamente dalla normativa europea, «prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura». La circolare lo definisce un principio generale di sana gestione finanziaria, applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno. Il concetto di cumulo, a parere della circolare, si riferisce invece alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

A rafforzare la tesi, il ministero dell'Economia specifica che la fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del Pnrr dall'articolo 9 del Regolamento (Ue) 2021/241, per il quale «Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione».

Per questo è prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti «a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo»; il ministero dell'Economia precisa che, in questo caso, opererebbe il divieto di doppio finanziamento.

È appena il caso di evidenziare che l'applicazione del principio per cui «il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura», laddove dovesse applicarsi a quanto fatto in Italia, metterebbe in discussione non solo i diversi crediti di imposta degli ultimi anni, ma quanto già fatto anche dai tempi dell'agevolazione "Tremonti" a partire dal 1994. Il concetto è sempre stato che questo tipo di agevolazioni rientrano nella fiscalità nazionale e non sono classificabili come aiuti di Stato, ma hanno lo stesso valore di un provvedimento che applica un'imposta più bassa a una determinata fattispecie, come accade in tutti gli Stati membri.

Una diversa posizione emerge dal ministero dello Sviluppo economico che, ad esempio, ha pubblicato due bandi in Gazzetta Ufficiale nel 2022 con espliciti riferimenti a questa situazione. Il decreto interministeriale 24 novembre 2021 («Gazzetta ufficiale» del 1° febbraio 2022) recante le disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) degli interventi previsti dall'investimento 1.2, «Creazione di imprese femminili», non riporta il riferimento al divieto di duplicazione del finanziamento degli stessi costi con altre risorse



06901

dello Stato. Alle medesime conclusioni arriva poi il decreto 13 gennaio 2022 per l'attuazione dell'Investimento 5.2, «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Pnrr nonché applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, pubblicata sulla «Gazzetta» del 12 febbraio 2022. La presa di posizione è importante, considerando anche che siamo di fronte ai primi decreti emanati dopo la circolare del ministero dell'Economia 21 dell'ottobre 2021, poiché riporta la normativa italiana in linea con quella europea. ●

● RIPRODUZIONE RISERVATA ●

2

I bandi con l'apertura

Il Mise ha pubblicato nel corso del 2022 due bandi nei quali si apre alla possibilità di cumulo tra agevolazioni

I RIFERIMENTI

06901

- 12 dicembre 2021 - articolo 9 del regolamento Ue 2021/241: divieto di cumulo del Pnrr limitato ai soli fondi europei
- 14 ottobre 2021 - circolare Mef 21: al divieto di cumulo con fondi Ue, si aggiunge il divieto con risorse ordinarie del bilancio dello Stato
- 31 dicembre 2021 - circolare Mef 33: regola generale che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura
- 24 novembre 21 Mise: nessun cumulo Pnrr solo con altri fondi Ue, non considera il divieto con le altre risorse dello Stato
- 13 gennaio 22 - Mise: nessun cumulo Pnrr solo con altri fondi Ue, non considera il divieto con le altre risorse dello Stato